

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Uomo di Pace

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione di promozione sociale Uomo di Pace" siglabile A.P.S Uomo di Pace, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Giuseppe De Biase 6/D, nel comune di Alghero.

L'associazione opera primariamente nel territorio della Regione Sardegna al fine di costruire collaborazioni progettuali di livello nazionale ed internazionale, e potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e gratuite, e tutti gli associati possono essere nominati a ricoprirle.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si prefigge di promuovere una nuova educazione in favore della Cultura e della Pace

e incoraggiare i valori della cooperazione, del rispetto, della Fratellanza e dell'unità. Valori riconosciuti come universali perché appartengono a tutti, al di là delle etnie, dei popoli e delle nazioni ed eterni. Supportare sia moralmente che materialmente Associati e no, nei limiti delle proprie possibilità economiche. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ex comma 1 art.5 D. Leg. 117/2017 alla lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ex comma 1 art.5 D. Leg. 117/2017 alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ex comma 1 art.5 D. Leg. 117/2017 alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video;
- organizzare incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa e editoriale aderente agli scopi dell'associazione;
- partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed umanitari;
- Gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le attività precedenti;
- attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, entro 60 giorni dalla richiesta di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 90 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 90 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri e non è prevista disparità di trattamento.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 24;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- contribuire attivamente allo sviluppo della progettualità dell'associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario, salvo quanto disposto ex art. 17, c 4, D Lgs 117/17.

I volontari associati o non associati che svolgono la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro, l'associazione deve inoltre provvedere all'assicurazione dei propri volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'associazione per morosità e/o perché contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con

voto segreto e maggioranza assoluta, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo (altrimenti detto Organo di Amministrazione)
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo
- Organo di revisione

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno un mandato di 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili. Le cariche sono conferite a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati in assemblea.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta e firmata indicante delegante e delegato, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sistemi di messaggistica a mezzo smartphone/cellulari e attraverso pagine dei social spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati, quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario, su richiesta motivata a maggioranza.

Nei casi suddetti il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla comunicazione

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione o negli oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati o sul rigetto delle istanze di associazione, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 15 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero non inferiore a 3 (tre) membri e non superiore a 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui

è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'assemblea nomina i componenti del consiglio direttivo (o organo di amministrazione).

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima, ridotti a 5 (cinque) in caso di urgenza, attraverso lettera prioritaria, telegramma, fax o e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri, nel caso sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in caso di assenza di questi dal consigliere più anziano di età, e decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe tra i Consiglieri per la loro partecipazione e votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all'interno dell'Associazione fra tutti i soci e gli organi sociali.

In particolare, spetta al Presidente:

- Convocare L'Assemblea e il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario o utile;
- tutelare sul mantenimento degli scopi dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e sovrintendere in particolare all'attuazione delle deliberazioni;
- redigere la relazione annuale che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione;

- firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, nonché la corrispondenza e ogni altra documentazione;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Soggetti Privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- in caso di necessità ed urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente può delegare oltre che al Vicepresidente ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura generale o speciale.

Art. 17 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, affianca il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie.

Art. 18 (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle funzioni correnti, attenendosi alle istruzioni impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della legge 675/1996 e ss.mm.ii. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e la validità delle deleghe conferite.

Art. 19 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede di concerto con il Consiglio Direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità in generale;
- deve tenere un'accurata registrazione di tutte le attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri e documenti di sua competenza.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con altre cariche quali quella di Segretario o Vicepresidente.

Art. 20 (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità quali: interdizione, inabilitazione, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- perdita della qualifica di associato al seguito di verificarsi di una o più delle cause previste ex art. 9 del presente Statuto.

ART. 21 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 (Responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il libro dell'organo di Controllo la cui consultazione deve essere richiesta allo stesso.

ART. 25 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- Partecipazione a bandi e concorsi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 26 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. I proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 28 (Bilancio)

Entro il 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. Qualora il consiglio direttivo non riesca a presentare il bilancio preventivo, esso può operare in esercizio provvisorio con riferimento alle sole attività ordinarie, per un massimo di tre mesi ovvero entro il 13 marzo dell'anno di riferimento. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 29

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

ART. 30 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli aderenti e approvata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione, dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i suoi soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile (vedi art. 31 dello Statuto e leggi di riferimento).

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 32 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 33 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 34 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 36 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 37
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, e si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 38
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

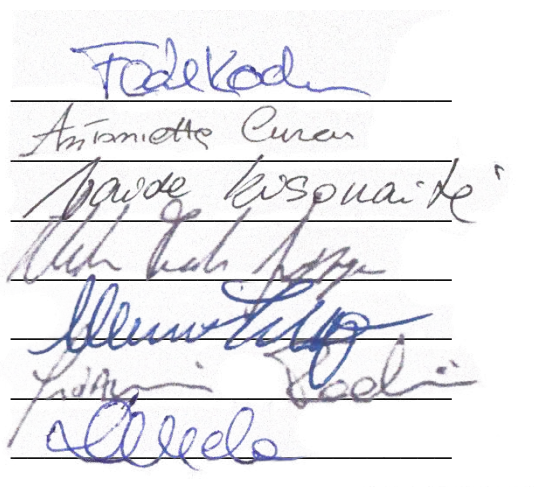
1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. lgs. 117/17.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

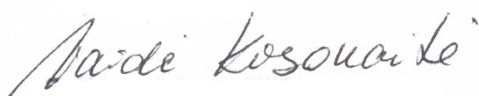
Note:

Essendo un atto relativo a modifica ed integrazione per adeguamento alla normativa del Terzo Settore il presente atto è esente da imposta di registro ex art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e imposta di bollo ex art. 82, [comma 5 del D.lgs. 117/2017](#)

- Kadì Lineares Federico Martin
- Curcu Antonietta
- Kisonaite Vaide
- Marsala Daniele Giuseppe
- Tempra Mauro
- Picchini Giovanni
- Mela Davide



Il segretario



Il presidente

